

**REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'
DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE
NEL MERCATO SETTIMANALE.**

Le presenti disposizioni sono finalizzate a garantire il normale e corretto svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche, ai sensi del D.Lgs. 31.03.1998 n. 114 e della legge regionale 21.03.2000 n. 15 all'interno del mercato settimanale del Giovedì, integrando, per quanto non previsto dalla stessa, e adeguandola alla nuova normativa, la deliberazione consiliare per la definizione delle aree. n. 41 del 04/08/1995.

Art. 1

Tipologia, luogo ed orari di svolgimento

Il mercato ha frequenza settimanale: si svolge nella giornata di Giovedì, nell'area delimitata dalla planimetria allegata, dalle ore 7.30 alle ore 13. L'attività deve essere svolta ininterrottamente dalle ore 8.00 alle ore 12.00.

Alle ore 14 tutta l'area interessata dal mercato deve essere completamente libera da automezzi ed attrezzature.

Qualora la giornata di svolgimento del mercato cadesse in una festività infrasettimanale, il mercato potrà comunque normalmente venire effettuato con l'eccezione di Natale e Capodanno nelle quali si potrà fissare la data anticipata di svolgimento.

Compatibilmente con le disposizioni vigenti in materia, potranno essere stabilite eventuali deroghe all'orario.

Art. 2

Dimensionamento

Gli spazi destinati allo svolgimento del mercato occupano una superficie pari a mq. 5.600, dei quali mq. 2.700 sono riservati alla vendita per un totale di 36 posteggi tutti di eguale misura. Essi sono così suddivisi:

- n. 12 posteggi riservati alla vendita di prodotti alimentari (evidenziati nella planimetria con colore rosso)
- n. 23 posteggi riservati alla vendita di altri prodotti non alimentari (contrassegnati nella planimetria con colore blu);
- n. 1 posteggio riservato alla vendita da parte dei produttori agricoli (contrassegnato nella planimetria con colore verde).

I mezzi utilizzati per la vendita di prodotti alimentari dovranno essere dotati di specifica autorizzazione sanitaria.

Art. 3

Modifiche

Eventuali modifiche del giorno di svolgimento, della localizzazione, del numero dei posteggi, dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale, effettuate le consultazioni di legge; qualora si proceda allo spostamento dell'intero mercato in altra sede, la riassegnazione dei posteggi agli operatori già titolari di concessione avviene con le seguenti modalità:

- a) anzianità di presenza effettiva sul posteggio;
- b) anzianità di presenza sul mercato;
- c) anzianità di iscrizione al registro delle imprese;
- d) dimensioni e caratteristiche dei posteggi disponibili, in relazione alle merceologie, alimentari o non alimentari, o al tipo di attrezzature di vendita.

Art. 4

Posteggi

Il mercato è organizzato sulla base di posteggi modulari il cui fronte espositivo non può superare i 10 metri lineari e la cui profondità deve essere contenuta entro i 7,5 metri. Tale limite potrà essere superato solo in

caso di eccezionale e comprovata necessità attinente esclusivamente le caratteristiche di vendita dell'automezzo, previa autorizzazione del Comune.

Art. 5

Assegnazione dei posteggi

L'assegnazione definitiva del posteggio ha validità decennale ed è effettuata dal Responsabile del Servizio a favore dei titolari di autorizzazione di cui al D.Lgs. 114/1998 secondo la graduatoria predisposta dal Comune ai sensi dell'art. 5 della L.R. 15/2000.

I posteggi che non vengono occupati dai rispettivi assegnatari entro le ore 8.00 sono assegnati in via provvisoria ai titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, a condizione che siano presenti all'atto dell'assegnazione giornaliera e che non occupino altri posteggi nella medesima giornata di mercato con la stessa autorizzazione, secondo il criterio della maggiore anzianità di spunta. A parità di anzianità di spunta, si considera la data di iscrizione al Registro Imprese.

Ai fini della determinazione dell'anzianità di spunta è confermata la validità della graduatoria in essere alla data di approvazione del presente regolamento.

La mancata presenza alle operazioni di spunta per sei mesi consecutivi (salvo in caso di grave e giustificato motivo) produce l'azzeramento della posizione in graduatoria.

Art. 6

Concessione di suolo pubblico

L'atto di assegnazione del posteggio ha natura di concessione del diritto di occupazione di suolo pubblico, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Tale concessione viene rilasciata dal Responsabile dell'Ufficio Commercio, dietro presentazione di specifica richiesta, in conformità ai criteri indicati nei precedenti articoli 4 e 5.

Il posteggio può essere trasferito a terzi unicamente in caso di cessione d'azienda o di ramo d'azienda.

Il provvedimento ha durata decennale ed è rinnovabile alla scadenza con semplice comunicazione dell'interessato, salvo le possibilità di revoca motivata previste dalle norme in materia.

La concessione del suolo pubblico è subordinata al pagamento della COSAP e della tassa rifiuti relative al posteggio, con scadenze semestrali al 31 marzo (1° semestre) e 30 settembre (2° semestre), e consegna dell'attestazione agli operatori di P.M. addetti al mercato il giovedì successivo al pagamento.

La concessione del suolo pubblico verrà sospesa in caso di mancato pagamento entro 30 giorni da ciascuna scadenza. Il reintegro nel posteggio sarà possibile dalla regolarizzazione del pagamento della tassa.

Gli spuntisti assegnatari di posteggio devono provvedere al pagamento della Cosap e della tassa rifiuti entro il termine della giornata di mercato.

Il Comune può provvedere a rilasciare un atto unico di autorizzazione e concessione di suolo pubblico unificando la validità delle stesse.

Art. 7

Presenze sul mercato

Sono considerate presenze in un mercato le date in cui l'operatore si è presentato in tale mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;

Sono considerate presenze effettive in un mercato le date in cui l'operatore ha effettivamente esercitato l'attività in tale mercato.

La validità della partecipazione al mercato è attestata dalla presenza del titolare dell'impresa (del legale rappresentante in caso di società). Qualora questi soggetti siano impediti è ammessa la presenza sostitutiva di un collaboratore, di un dipendente o di un familiare.

Al fine di provvedere alla giustificazione delle assenze, i titolari di posteggio devono:

- comunicare agli uffici comunali entro la giornata di mercato successiva i motivi che hanno comportato l'assenza
- presentare agli uffici comunali entro 15 giorni la documentazione relativa.

Sulla base di quanto sopra l'Ufficio di Polizia Municipale si accerterà della giustificazione prodotta prendendone nota nell'apposito registro.

Art. 8

Gestione del mercato

Il mercato è gestito dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e dei servizi di mercato attraverso apposito personale dipendente o convenzionato.

La gestione, il controllo del mercato settimanale è affidato all'Ufficio di Polizia Municipale. Gli operatori di P.M. in servizio presso il Mercato provvederanno a quanto segue:

- a) rilevazione delle assenze;
- b) assegnazione posteggi liberi agli spuntisti;
- c) rilevazione degli spuntisti ai quali non è stato possibile assegnare il posteggio;
- d) compilazione del registro del mercato;
- e) alla fine del mercato, rilevazione di eventuali danni arrecati alla piazzola o dell'inadempimento dell'obbligo di provvedere alla pulizia del posteggio medesimo.

Il Responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale provvederà annualmente a redigere relazione della gestione del mercato.

Art. 9

Funzionamento del mercato

Nello svolgimento del mercato, oltre a quanto previsto dalle ordinanze dell'autorità competente, vanno rispettate le seguente disposizioni:

- a) esposizione dei documenti autorizzativi;
- b) rispetto delle norme sulla pubblicità dei prezzi;
- c) uso di attrezzature idonee sotto il profilo igienico/sanitario;
- d) raccolta dei rifiuti e dei residui al termine del mercato, dividendoli nelle seguenti frazioni: rifiuti organici, cartone (debitamente compattato), carta, legno, plastica, vetro e ferro;
- e) non utilizzo di apparecchi sonori, salvo apparecchi per musica con volume sonoro minimo;
- f) rispetto della superficie assegnata;
- g) mantenere le tende di protezione al banco vendita ad un'altezza minima di mt. 2,20;
- h) non occupare spazio superiore a quello consentito nella sosta dei veicoli;
- i) è vietato depositare la merce esposta in vendita sulla sede stradale.

Art. 10

Posteggi per i produttori agricoli

Nell'ambito del mercato settimanale è riservato 1. posteggio a produttori agricoli, titolari di autorizzazione di cui alla legge 59/1963, per i generi in essa indicati, per un periodo di tempo riferito alla stagionalità dei prodotti. La perdita della caratteristica di produttore agricolo comporterà la revoca immediata del posteggio. L'assegnazione dei posteggi avviene secondo i criteri di cui all'articolo 5 della L.R. 15/2000.

Ai produttori agricoli si applicano le norme di decadenza dalla concessione di posteggio previsti per gli operatori in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche.

I posteggi che non vengono utilizzati dagli agricoltori aventi diritto sono assegnati, per il solo giorno di effettuazione del mercato, agli operatori autorizzati al commercio su aree pubbliche con il più alto numero di presenze sul mercato di cui trattasi.

Art. 11

Normativa igienico-sanitaria

Nello svolgimento del mercato devono essere rispettate tutte le prescrizioni di carattere igienico-sanitario previste dalle leggi vigenti (in particolare per quanto attiene la vendita di sostanze alimentari dall'ordinanza del Ministero della Sanità del 2 marzo 2000), dai regolamenti dell'ASL territorialmente competente e da eventuali regolamenti e disposizioni comunali.

Art. 12

Consultazione delle parti sociali

Le associazioni di categoria, sono sentite in riferimento:

- a) alla programmazione dell'attività;

- b) alla definizione dei criteri generali per la determinazione delle aree da destinarsi all'esercizio del commercio su aree pubbliche e del relativo numero di posteggi;
- c) alla istituzione, soppressione e spostamento o ristrutturazione dei mercati e delle fiere;
- d) alla definizione dei criteri per l'assegnazione dei posteggi e dei canoni per l'occupazione di suolo pubblico;
- e) alla predisposizione dei regolamenti comunali e delle deliberazioni regionali e comunali aventi ad oggetto l'attività di commercio su aree pubbliche.

Art. 13

Sanzioni e sospensione dell'attività

Fatte salve le sanzioni stabilite dal D.Lgs. 114/1998 e dalla Legge Regionale 15/2000, chiunque viola le disposizioni del presente regolamento è punito con la sanzione del pagamento di una somma di Lit. 200.000. Qualora la gravità del fatto lo richieda o in caso di recidiva, il responsabile dell'Ufficio Polizia Municipale può disporre l'immediato allontanamento dell'assegnatario di posteggio, salvo ulteriori decisioni riguardanti:

- richiamo con diffida;
- sospensione del posteggio fino a venti giorni di calendario.

Si considerano di particolare gravità:

- a) le violazioni relative al mancato rispetto delle disposizioni inerenti alla pulizia del posteggio e delle aree mercatali;
- b) l'abusiva estensione di oltre 1/3 della superficie autorizzata;
- c) il danneggiamento della sede stradale, degli elementi di arredo urbano e del patrimonio arboreo.


Art. 14

Revoca del posteggio

La concessione del posteggio potrà essere revocata nei seguenti casi:

- a) perdita da parte del titolare dei requisiti di cui all'art. 5 del D.Lgs. 114/1998;
- b) mancato inizio dell'attività entro il termine di 6 mesi dalla data di rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga in caso di comprovata necessità;
- c) mancato utilizzo del posteggio assegnato, senza giustificato motivo, per un periodo di tempo complessivamente superiore a quattro mesi per anno solare, salvo il caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare;
- d) in caso di subentro:
 - per atto tra vivi qualora non sia comunicato l'avvenuto subingresso entro quattro mesi dal trasferimento in gestione o in proprietà;
 - per causa morte del titolare, qualora entro un anno non venga presentata la comunicazione di subingresso.
- e) per recidiva, previa diffida scritta, in caso di gravi infrazioni alle norme regolamentari di legge o alle disposizioni del presente regolamento.

In caso di revoca del posteggio per motivi di pubblico interesse, per fatto non imputabile all'operatore, l'Amministrazione Comunale dovrà provvedere ad individuare una soluzione alternativa nell'ambito dei posteggi disponibili nel mercato o mediante istituzione di un nuovo posteggio nell'area di mercato.



COMUNE DI RONCADELLE

Elenco posteggi del mercato settimanale per tipologie

ALIMENTARI	5, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 26, 27, 31, 34
NON ALIMENTARI	1, 2, 3, 4, 6, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30, 32, 33, 35
PER AGRICOLTORI	36

